



D.D. n. 52 del 26/10/2015

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n.171 del 24/02/2012 – pubblicato in G.U. – serie generale – n.59 del 10/03/2012 ed entrato in vigore il 25/03/2012;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n.229 del 12/03/2012 e ss. mm. ii.
- Visto** i DD. RR. n. 921 del 03/05/2011 e n. 751 del 13/07/2012 con cui rispettivamente è stato confermato e attivato il Dipartimento di Psicologia;
- Visto** l'Art.25, dello Statuto vigente di Ateneo il quale prevede che al Consiglio di Dipartimento partecipi anche una rappresentanza degli studenti iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca in numero complessivamente corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
- Visto** l'art. 58 del Regolamento Elettorale il quale prevede che, nella composizione del Consiglio, oltre ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, e ad una rappresentanza del personale tecnico amministrativo, vi sia una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- Tenuto conto** che la legge n. 236 del 21/06/1995 stabilisce che gli atenei ripartiscano la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;
- Visto** l'Art.58 del Regolamento Elettorale che prevede che la rappresentanza degli studenti in Consiglio di Dipartimento sia così ripartita:
- a) n.1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;
 - b) una rappresentanza, in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio di dipartimento, degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal dipartimento, assicurando almeno un rappresentante per ciascuna delle citate tre categorie.



- Visto** l'Art.59 del su indicato Regolamento Elettorale il quale stabilisce che i rappresentanti degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.
- Visto** l'Art.61 del Regolamento Elettorale, il quale prevede che per l'elezione della rappresentanza studentesca in senso al Consiglio di Dipartimento:
- L'elettorato attivo spetta agli iscritti a dottorati di ricerca e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca;
 - L'elettorato passivo spetta agli studenti e ai dottorandi (che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi dell'ateneo, ai sensi dell'Art.2 comma 2 lettera h della legge 240/2010) e ai titolari di assegni di ricerca presso il dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni;
- Considerato** che l'attuale rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento, e dei titolari di ricerca è stata nominata con D.D. n. 41/2014
- Verificato** che ai sensi dell'Art. 63 bis comma 2, non sono presenti nominativi nelle liste di appartenenza degli componenti cessati;

DECRETA

Art. 1 Indizione

Sono indette, per il giorno 12 e 13 gennaio 2016, le elezioni per la designazione delle sotto indicate rappresentanze, in seno al Consiglio di Dipartimento di Psicologia.
In particolare sono da eleggere:

- n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca*
- n. 7 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento.*

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Elettorale, i rappresentanti delle suddette categorie durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.



Art. 2 Svolgimento ed orario delle votazioni

Le votazioni avranno luogo il giorno **12 gennaio 2016** dalle ore **9.30** alle **15.30** e il **13 gennaio 2016** dalle ore **9.30** alle **13.00**.

Il seggio elettorale per le elezioni dei n. 7 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento sarà ubicato presso l'aula A, sita in Caserta alla via Vivaldi, 43.

La commissione elettorale sarà così costituita:

Presidente	Sig.ra Luciana Lombardi
Scrutatore	Sig. Michele Ascione
Scrutatore	Sig.ra Marialuisa Altobelli
Scrutatore	Sig.ra Santa Esposito
Segretario	Dott.ssa Gemma Marino

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Ai sensi dell'**art. 61, comma 2** del Regolamento Elettorale, ai fini delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di studio e dei titolari di assegni di ricerca attivati e coordinati dal Dipartimento:

- **L'elettorato attivo** spetta ai suddetti iscritti ed ai titolari di assegni di ricerca alla data delle votazioni.

- **L'elettorato passivo** spetta agli studenti ed ai dottorandi, che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h) della Legge 240/2010, agli iscritti alle scuole di specializzazione con sede presso il Dipartimento ed ai titolari di assegni di ricerca attivati e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.

Art. 4 Candidature e liste elettorali

Ai sensi dell'**art. 6** del Regolamento Elettorale, le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dagli Uffici competenti, e messe a disposizione di chi ha interesse, presso la segreteria del Dipartimento di Psicologia sita in Viale ellittico, 31 - 81100 Caserta e pubblicate, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, all'Albo del Dipartimento e sul sito Internet dell'Ateneo.

Art. 5 Presentazione delle candidature

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Elettorale, *le candidature per le rappresentanze degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento* devono essere contenute in liste.

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Elettorale ciascuna lista deve prevedere un numero minimo di candidati pari a 7 (sette) rappresentanti degli studenti da eleggere e un numero massimo di candidati pari a 7 (sette) rappresentanti da eleggere più 3 (tre) unità.



I candidati devono indicare, nel modello (modello 1) predisposto dalla Segreteria Didattica del Dipartimento, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso e va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso organo, a pena di esclusione da tutte le liste. Ogni lista (modello 2) può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Elettorale *Per la designazione di n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca* sono previste candidature individuali. I candidati devono indicare, nel modello (modello 5) predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il titolo dell'assegno di ricerca e va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

La firma in calce alla dichiarazione individuale di candidatura deve essere autenticata dal personale tecnico amministrativo dell'amministrazione appositamente incaricato.

Art. 7 Termine di presentazione delle candidature

Per la designazione dei n. 7 rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio ciascuna lista (modello 2) con le allegate dichiarazioni di candidatura (modello 1) devono essere presentate presso la **Segreteria Didattica del Dipartimento nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 entro e non oltre le ore 12:00 del 25/11/2015**, trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista (modello 3), che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa (modello 4), può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Per la designazione di n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca eventuali candidature devono essere presentate presso la **Segreteria Didattica del Dipartimento** a partire dalle ore 9.00 del terzo giorno successivo alla data di emanazione del bando e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla medesima data.

Art. 8 Appoggio alle liste

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lett. c), per l'elezione della rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio in seno al Consiglio di Dipartimento, **le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 20 elettori, assicurando che vi siano almeno 4 firme per ciascuna categoria.** Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati (modello 4) devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo presso la Segreteria Amministrativa del



Dipartimento di Psicologia a decorrere dal 26/11/2015, trentunesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni e non oltre le ore 12:00 del 03/12/2015, trentasettesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni esibendo un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista per ogni organo. Ciascuno studente non può firmare per più liste, pena l'esclusione della sua firma dal conteggio delle firme necessarie. La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Psicologia e sul sito web di Ateneo.

Art. 9 Fase di controllo

Nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la Segreteria Didattica del Dipartimento di Psicologia procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione (art. 8 comma 9 del Regolamento Elettorale). Esaurita la fase del controllo, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione all'Albo di Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed, in tempi congrui, sul sito web dell'Ateneo, delle le liste dei candidati. Ai sensi dell'art. 8 co. 11 del Regolamento Elettorale, *“Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, al Direttore del Dipartimento che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni”*.

Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia procede alla verifica delle candidature presentate (art. 7 comma 5 del Regolamento Elettorale).

Esaurita la fase del controllo, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione all'albo di Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed, in tempi congrui, sul sito web dell'Ateneo, delle le liste dei candidati. Ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento Elettorale *“Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, al Direttore del Dipartimento che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore”*.

Art. 10 Operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento Elettorale. Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e potrà esprimere al massimo un numero di preferenze, equivalente ad un terzo dei nominativi da designare.

Quindi, per la designazione dei n. 7 rappresentanti degli iscritti e corsi di studio si potrà esprimere al massimo 2 (due) preferenze.

Trattandosi di elezioni di più rappresentanze, la scheda elettorale avrà un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere. La scheda elettorale conterrà, accanto ai nominativi



prestampati dei soggetti che hanno presentato formale candidatura, una apposita casella da contrassegnare per esprimere il proprio voto. Sulla scheda medesima, solo nel caso di candidature non per liste, sarà predisposto altresì uno spazio bianco per l'eventuale attribuzione del voto a soggetti che non hanno presentato formale candidatura.

Ai sensi dell'art. 13 comma 7, l'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. Al comma 8, il Regolamento Elettorale stabilisce che l'espressione di voto è personale, libera e segreta.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali del seggio di appartenenza dell'elettore. Ai sensi dell'art. 7, com. 9 e 10, nei giorni di votazione, gli elenchi dei candidati e degli eleggibili sono a disposizione degli elettori presso ciascun seggio elettorale.

Art. 11 Validità delle elezioni.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Elettorale, la votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art. 12 Operazioni di riscontro e scrutinio.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla le urne. Il Presidente medesimo provvede, poi, alle operazioni di riscontro per le quali si rinvia all'art. 15 del Regolamento Elettorale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Delle stesse è redatto apposito verbale, in duplice copia, firmato da tutti i componenti del seggio. Inoltre al termine dello scrutinio, il Presidente invia tutto il materiale alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

Art. 13 Proclamazione e nomina degli eletti e ricorsi

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del. Regolamento Elettorale, si perviene alla proclamazione degli eletti attraverso la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; a parità di lista si procede al sorteggio;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;



- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento Elettorale:

- 1) si procede alla proclamazione degli eletti delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento da parte del Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Segreteria del Dipartimento;
- 2) la Segreteria Amministrativa del Dipartimento provvede alla pubblicazione dell'esito della proclamazione all'albo della propria struttura, sul sito internet del Dipartimento e, in tempi congrui, sul sito internet dell'Ateneo;
- 3) Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
- 4) Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale emanato con D.R. n.229 del 12/03/2012 e ss. mm. ii.

26/10/2015, Caserta

Il Direttore
Prof. Dario Grossi